

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1

E' costituita una Cooperativa denominata "**MAG SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA**" con sede nel comune di Verona.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato, con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione abilitato alle conseguenti dichiarazioni necessarie presso l'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai Soci decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello indicato.

Il Consiglio di Amministrazione, con semplice decisione, potrà istituire anche altrove, oppure sopprimere, sedi operative, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, libro V, del C.C. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

Alla Cooperativa si applicano, altresì, le disposizioni previste dalla L. n. 142/2001 con successive integrazioni e modificazioni, per quanto concerne la riforma dell'istituto del Socio lavoratore.

ART. 2

La Cooperativa ha la durata fino al 30 giugno 2050; potrà essere prorogata, una o più volte, con decisione dell'assemblea dei soci.

La Cooperativa verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 2, 3, 5, 6, 7 dell'art. 2484 C.C. ed in caso di perdita del capitale sociale.

ART. 3

La Società si propone di essere uno strumento di collegamento, di solidarietà e di assistenza fra i soci - singoli o inseriti in cooperative o altre forme associate a scopo di mutualità e senza fine di lucro - per aiutarli a realizzare attività imprenditoriali, che si reggono sul metodo dell'auto-gestione.

La Cooperativa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici, secondo il combinato disposto degli articoli 2512 e 2513 del Codice Civile.

In particolare, in ragione dello scambio mutualistico plurimo, la cooperativa svolge la propria attività in prevalenza a favore delle seguenti categorie di soci:

- a. soci fruitori;
- b. soci lavoratori.

Nella realizzazione dei differenti tipi di scambio descritti nel precedente comma, la cooperativa è orientata alla prevalenza, da ottenersi attraverso la ponderazione delle percen-

tuali riferibili a ciascuno dei suddetti scambi, secondo il disposto dell'art. 2513 del Codice Civile.

Per raggiungere i propri fini la società - con la promozione di Lega Coop. del Veneto - si propone:

- a) di svolgere - in prevalenza a favore dei soci - sui problemi dell'autogestione, particolarmente negli aspetti gestionali, una attività di formazione, istruzione anche professionale, informazione, studio, ricerca e documentazione;
- b) di fornire ai soci fruitori servizi di assistenza e consulenza amministrativa, contabile, fiscale, finanziaria, tecnica per la conduzione di iniziative di autogestione;
- c) di svolgere attività in favore di soci e non soci interessati a modificare la propria situazione lavorativa e che necessitano di accompagnamento per un percorso di inserimento o reinserimento lavorativo, attraverso l'informazione e l'accesso ai servizi al lavoro del territorio, l'attività di orientamento e l'attività di mediazione per l'incontro domanda/offerta;
- d) di garantire ai soci lavoratori le migliori condizioni ed opportunità lavorative e, nello svolgimento delle attività, di avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative degli stessi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, di garanzia, avallo e fidejussione anche a favore dei soci.

La Cooperativa potrà in particolare ed a titolo esemplificativo:

- a) assumere interessenze e partecipazioni in Enti, società, organismi associativi che abbiano fra gli scopi sociali attività affini a quelle della società, nonché attività culturali, di formazione professionale e ricreative;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) erogare prestiti ai soci persone fisiche per necessità familiari, di studio e di malattia.

A titolo accessorio e strumentale all'attività principale, la Cooperativa potrà raccogliere fra i soci prestiti disciplinati da apposito regolamento, da destinare esclusivamente agli scopi sociali ed a particolari bisogni di finanziamento delle iniziative di autogestione associate, escludendosi in ogni caso operazioni che per legge siano riservate in via esclusiva ad istituzioni finanziarie, bancarie o assicurative.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non inferiore ai limiti di legge.

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche, enti e organismi che operano con il metodo dell'autogestione e che si impegnano a collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

I soci fruitori sono quelli che intendono realizzare attività imprenditoriali che si reggano sul metodo dell'autogestione e che usufruiscono dei servizi della Cooperativa.

I soci lavoratori sono quelli che intendono ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Pertanto instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro - in forma subordinata, autonoma o qualsiasi altra forma - sulla base di un regolamento interno che definisce l'organizzazione del lavoro prestato dai soci stessi.

I soci lavoratori concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della cooperativa; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, i soci che apportano il loro lavoro possono - validamente e pro tempore - rinunciare a parte del proprio trattamento economico, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché previa deliberazione da parte dell'Assemblea di un piano di crisi. E' altresì facoltà dell'Assemblea di deliberare, nell'ambito del medesimo piano di crisi aziendale, forme di apporto - anche economico, da parte dei soci lavoratori - alla soluzione della crisi in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie.

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata "Socio in formazione", in funzione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale. I nuovi soci così riconosciuti non possono superare un terzo del numero totale dei Soci. Al Socio in formazione spetta il diritto di partecipare alle Assemblee, non ha diritto di voto, non gode del ristorno dell'utile, non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione. Al termine di un periodo di 1 anno il nuovo Socio

è ammesso a godere i diritti che spettano ai Soci lavoratori.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

a. i dati identificativi:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza - per le persone fisiche;

- denominazione o ragione sociale, domicilio, sede, attività e codice fiscale - se trattasi di persona giuridica;

b. l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere;

c. la dichiarazione di conoscere ed accettare l'atto costitutivo, lo statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni, e di accettare le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

d. l'accettazione esplicita della clausola compromissoria prevista dal presente atto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione e valutati i motivi che hanno determinato la domanda dell'interessato, decide in merito. In caso di accoglimento di una o più domande di ammissione di nuovi Soci lavoratori, la delibera del Consiglio deve precisare che trattasi di assegnazione alla categoria speciale dei Soci in formazione.

La delibera di ammissione dev'essere comunicata all'interessato e annotata nel Libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il neoammesso deve versare la somma corrispondente alle azioni sottoscritte. Non adempiendosi a tale obbligo entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa perde efficacia.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni agli interessati. In questo caso essi possono chiedere, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, quando non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della convocazione normale immediatamente seguente.

In sede di Bilancio, il Consiglio di Amministrazione illustra le ragioni delle delibere assunte relativamente all'ammissione dei nuovi Soci.

ART. 6

Il socio è tenuto a versare la somma corrispondente alle azioni sottoscritte, ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 7

Lo scioglimento del rapporto sociale può verificarsi per recesso ed esclusione nonché, per le persone fisiche, per de-

cesso e, per le persone giuridiche, per estinzione (ad esempio da scissione o scioglimento).

ART. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di concorrere al conseguimento dei fini sociali.

La dichiarazione di recesso dev'essere comunicata alla Cooperativa con raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, i Consiglieri devono darne immediata comunicazione al Socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla procedura di conciliazione secondo l'art. 27 dello Statuto.

Il recesso ha effetto - per quanto riguarda il rapporto sociale - dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra Socio e società, se comunicato almeno tre mesi prima, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 9

L'esclusione può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro i soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che si rendano morosi nel versamento delle somme corrispondenti alle azioni sottoscritte e degli eventuali contributi annuali;
- c) che danneggino, moralmente o materialmente, la Cooperativa.

L'esclusione dev'essere debitamente comunicata al Socio con raccomandata, a cura del Consiglio di Amministrazione. Contro la delibera di esclusione il Socio può instaurare procedura di conciliazione, secondo le modalità di cui all'art. 27, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

ART. 10

I soci receduti o esclusi, nonché gli eredi dei soci deceduti, hanno diritto al rimborso delle azioni. Hanno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale avvenga la cessazione del rapporto sociale.

Il rimborso di cui trattasi dovrà liquidarsi ed erogarsi conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2535, e per un valore in ogni caso mai superiore al valore nominale delle azioni sottoscritte e regolarmente versate.

Le somme per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'evento estintivo del rapporto sociale, vanno devolute al fondo di riserva ordinario indivisibile.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 11

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, formato da un numero illimitato di azioni che:

1) per i rapporti sociali instaurati prima della presente modifica, hanno un valore nominale di euro 2,58 cadauna;

2) per i rapporti sociali successivi, hanno un valore nominale di euro 25 cadauna;

b) dalla riserva legale, costituita dall'accantonamento degli utili di gestione;

c) da fondi e riserve, eventuali e/o straordinari e/o previsti per legge;

d) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

ART. 12

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e sono trasmissibili previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ART. 13

L'esercizio sociale va dal primo luglio al 30 giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla stesura del bilancio e dei documenti correlati da approvarsi da parte dell'Assemblea dei soci nei termini di legge.

L'utile di bilancio sarà così ripartito:

a. una quota non inferiore al 30% a riserva legale comunque indivisibile;

b. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le misure e le modalità previste dalla legge;

c. un dividendo ai soci in misura non superiore a quella prevista dall'art. 2514, comma 1 lett. a) del Codice Civile, dal presente statuto e dalla legge;

d. una quota ad eventuali trattamenti economici aggiuntivi (ristorni), nei limiti e con le modalità previste dalle norme speciali per la cooperazione, come pure nei limiti e con le modalità adottate dal regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci;

e. una quota ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f. il rimanente a fondo di riserva straordinaria.

Eccetto che per i punti a) e b), l'Assemblea può sempre deliberare di destinare tutti gli utili a riserva indivisibile.

ART. 14

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, siano essi soci lavoratori e soci fruitori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci, suddivisa nelle diverse categorie.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono comunque eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- 1 - in forma liquida mediante integrazione della retribuzione per i soci lavoratori, ovvero mediante diminuzione del costo di acquisto dei servizi erogati dalla cooperativa per i soci fruitori;
- 2 - mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale;
- 3 - mediante altra forma consentita dalla legge e deliberata dall'assemblea.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la pluralità degli scambi mutualistici attivati in cooperativa; in particolare, i ristorni ai soci lavoratori saranno proporzionati alla qualità e quantità della prestazione lavorativa, ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali; e i ristorni ai soci fruitori saranno proporzionati alla quantità e qualità dei servizi utilizzati dagli stessi nell'esercizio di riferimento.

ART. 15

Durante l'esistenza della società le riserve non possono essere ripartite tra i soci.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci - deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della Legge n. 59/92 o secondo le altre modalità previste dalla legge, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, nonché i dividendi eventualmente maturati.

Le clausole mutualistiche - in particolare il comma 2 dalla lettera c) alla lettera e) degli articoli 13 e 15 - sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI

a) ASSEMBLEA

ART. 16

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni anno, per l'approvazione del bilancio entro i termini di legge, oppure quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e/o anche quando l'Organo di Controllo o almeno un decimo dei Soci ne faccia richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, nonché quando occorra deliberare nei casi previsti dalla legge e per:

- a) nominare le cariche sociali;
- b) stabilire il compenso dei Consiglieri, dei membri dell'Organo di Controllo e degli eventuali Liquidatori;
- c) approvare i regolamenti interni;
- d) trattare ogni altro argomento posto all'ordine del giorno che non sia riservato espressamente dalla legge o dal presente statuto alla competenza di altro organo sociale;
- e) approvare le modifiche dello statuto, compresa l'eventuale proroga della durata della Cooperativa.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

ART. 17

L'assemblea sarà convocata a cura del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di avviso contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'adunanza. Tale avviso dev'essere affisso presso la sede sociale almeno 8 giorni prima della data fissata e, in pari tempo, deve pervenire a tutti i Soci al recapito risultante dal Libro dei Soci, tramite un mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicata anche la data della seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la precedente.

Se richiesta regolarmente da soci o dall'organo di controllo, dovrà provvedersi alla convocazione entro e non oltre 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

ART. 18

In mancanza dell'adempimento delle formalità di convocazione di cui al precedente articolo, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, gli amministratori e i membri effettivi dell'organo di controllo, se nominati.

Le assemblee sono valide, inoltre, qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati: nelle elezioni

delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportino il maggior numero di voti.

ART. 19

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute; il socio può farsi rappresentare soltanto da un altro socio - avente diritto di voto, ma esclusi i membri dell'organo di controllo e gli amministratori -, mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare solo 1 altro socio.

L'assemblea stabilirà le modalità delle votazioni, è comunque esclusa la votazione segreta.

ART. 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o, in loro assenza, da altro Socio eletto dagli intervenuti.

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre a tredici componenti, eletti tra i soci dall'assemblea che ne fissa il numero ad ogni elezione.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nella loro prima riunione essi eleggono tra loro il Presidente ed il Vice-Presidente per una durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può costituire un comitato tecnico formato dai responsabili dei diversi settori di attività e da esperti. Il Comitato tecnico può essere invitato a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale. Potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, fatta soltanto eccezione per quelli che, per disposizioni di legge o statuto, sono riservati all'Assemblea.

Inoltre e salve le facoltà concesse al Presidente al successivo art. 24, il Consiglio di Amministrazione potrà:

- acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili della Cooperativa;
- contrarre mutui con garanzia reale e non;
- concedere avalli, fidejussioni, ipoteche;
- concedere ed assumere in locazione immobili;
- acquistare e rivendere titoli di stato, azioni ed obbligazioni;
- transigere e compromettere liti.

Il Consiglio di Amministrazione - fatto salvo il disposto di legge - può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più suoi componenti oppure ad un Comitato Esecutivo la cui

consistenza numerica e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio di Amministrazione, a norma di legge.

Nella relazione al bilancio il Consiglio di Amministrazione indica specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è fatta a mezzo di avviso contenente data, ora, luogo ed ordine del giorno della riunione; avviso che è da affiggersi presso la sede sociale non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, anche da inviarsi a mezzo di telegramma, fax, posta elettronica o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri ed i membri dell'organo di controllo ne siano informati almeno 24 ore prima della riunione.

Le adunanze, sono valide quando vi intervenga, conformemente alle istruzioni date nell'avviso di convocazione, la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei convocati regolarmente partecipanti; nelle votazioni palesi, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

È escluso il voto dato per rappresentanza.

ART. 24

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo di sintesi e di propulsione per le attività del Consiglio; è il rappresentante legale della Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio, innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Amministrativa e Finanziaria. Egli è pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche o da privati, pagamenti qualunque ne sia l'ammontare o la causa, rilasciandone quietanza liberatoria.

Ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione.

In assenza o impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente. La firma del Vice-Presidente fa fede dinanzi ai terzi di tale impedimento o assenza.

c) ORGANO DI CONTROLLO

ART. 25

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali indi-

viduati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ART. 26

L'organo di controllo, ove consentito dalla legge, svolge anche funzioni di revisione legale dei conti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 27

I Soci sono obbligati ad esperire preventivamente una procedura di conciliazione in merito ad ogni controversia tra Soci nonché tra società e Soci quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nei regolamenti. Sono escluse da tale previsione le vertenze relative a rapporti di lavoro che sono affidate alle procedure conciliative previste dalla normativa del lavoro e dalle leggi speciali in materia di soci lavoratori.

È fatto obbligo di devolvere la questione alla Camera di Commercio di Verona, conformemente agli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/2003.

Rientrano nella presente norma anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e membri dell'organo di controllo ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

Preclusa o fallita la procedura di conciliazione, i Soci sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci nonché tra società e Soci quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti o derivanti dalle deliberazioni legalmente prese, fatta eccezione per le questioni inerenti diritti indisponibili.

L'istanza per la nomina degli arbitri del giudizio arbitrale va rivolta al Presidente del Tribunale di Verona.

Per ogni singola controversia si provvede, con la partecipazione degli arbitri e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del giudice, nonché le norme e i termini da questo dettati, per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Il giudice arbitrale decide secondo diritto.

Si richiamano, in quanto compatibili, gli articoli in materia di arbitrato del D.Lgs. n. 5/2003 (titolo V, articoli da 34 a 37).

ART. 28

Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to Maria Teresa Giacomazzi

F.to Melchiorre Saraceno - L.S..